



COMUNE DI MONTEVIALE

- Provincia di Vicenza -

PIANO E REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 27.04.2023**

PREMESSE OGGETTO E DEFINIZIONI.....	3
PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE MERCATALI	4
Art. 1. Riconoscimento delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione	4
Art. 2. Fiere.....	4
Art. 3. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.....	4
PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE	5
CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	5
Art. 4. Esercizio del commercio su aree pubbliche e relative e autorizzazioni	5
Art. 5. Autorizzazione con posteggio	6
Art. 6. Produttori agricoli	6
Art. 7. Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione	6
CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	7
Art. 8. Concessione del posteggio: durata e rinuncia.	7
Art. 9. Tributi per l'occupazione del posteggio	7
Art. 10. Revoca e decadenza della concessione del posteggio	7
Art. 11. Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi.....	8
CAPO III – ALTRE NORME GENERALI.....	9
Art. 12. Obblighi e divieti per gli operatori	9
Art. 13. Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato.....	9
Art. 14. Indirizzi generali in materia di orari	10
Art. 15. Norme igienico-sanitarie	11
CAPO IV – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI.....	12
Art. 16. Piano dei mercati – Posteggi isolati di Piazzetta Domenico Baruffato	12
Art. 17. Funzionamento del mercato	12
Art. 18. Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....	13
Art. 19. Graduatorie di mercato e rilevazione delle assenze	13
Art. 20. Posteggi temporaneamente liberi: assegnazione ai precari	13
Art. 21. Modifiche dei mercati esistenti.....	14
Art. 22. Migliorie	15
Art. 23. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	15
CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.....	16
Art. 24. Autorizzazioni temporanee	16
Art. 25. Festività dei defunti.....	16
CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE	17
Art. 26. Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	17
Art. 27. Svolgimento dell'attività in forma itinerante: obblighi e divieti	17
Art. 28. Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante	17
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	18
Art. 29. Disposizioni transitorie.....	18
Art. 30. Revoca della concessione del posteggio	18
Art. 31. Sanzioni	18
ALLEGATI	19

PREMESSE OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, con esclusione della vendita su aree pubbliche per mezzo di apparecchi automatici.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

- a) **Parte I - Determinazione dei posteggi nelle aree mercatali.**
 1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
 2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
 - b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.**
2. Copia del Piano e degli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è depositata, a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Segreteria.
 3. Le definizioni dei termini e delle locuzioni presenti in questo regolamento sono quelle che si trovano nella normativa statale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE MERCATALI**Art. 1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione**

1. L'attività di vendita di merci al dettaglio effettuata su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è regolamentata dal presente *Piano del commercio su aree pubbliche*, approvato ai sensi della Legge Regionale n. 10/2001 e ss.mm.ii.
2. Per i posteggi isolati è approvata la scheda e planimetria, allegate e parti integranti del presente piano, complete delle informazioni previste al successivo articolo 16:
 - A) POSTEGGI ISOLATI
PIAZZETTA DOMENICO BARUFFATO (scheda n. 1, tavola n. A).
3. Non sono previsti mercati o fiere nel territorio del Comune di Monteviale.

Art. 2. Fiere

1. Premesso che allo stato attuale non si svolgono né si prevedono fiere in ambito comunale, si precisa che le stesse dovranno eventualmente essere individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, come previsto dalla L.R. 10/2001 e ss.mm.ii. Per ogni fiera dovrà essere approvato anche il relativo regolamento, sulla base dei criteri emanati dalla Regione.

Art. 3. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante e più in generale del commercio su aree pubbliche svolto da chiunque e in qualsiasi forma è vietato nelle seguenti strade:
 - a. nelle zone produttive (zto D e D-C) solamente per il settore alimentare, per motivi igienico-sanitari;
 - b. a meno di 900 m dai posteggi isolati, limitatamente agli orari in cui lo stesso si svolge, per ragioni legate alla viabilità della zona e per evitare situazioni surrettizie di commercio su aree pubbliche;
 - c. a meno di 250 metri dal cimitero.
2. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

**PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI
ISOLATI E FIERE**

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 4. Esercizio del commercio su aree pubbliche e relative e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione nel rispetto della normativa vigente.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica nelle zone consentite e con le modalità indicate nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;Se rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere.
 - **tipo B:** l'atto rilasciato agli operatori itineranti dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari, e viceversa.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., che

vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 5. Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto dalla normativa statale e/o regionale vigente e stabilite nei successivi articoli.
2. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo annuale, poliennale, stagionale, per periodi inferiori all'anno, con un minimo di 30 giorni. In tal caso, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Art. 6. Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti come tali nella sezione speciale del registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio deve essere presentata domanda di assegnazione secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle planimetrie allegate, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia e nella percentuale in essa indicata.
5. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata pari a quella per gli operatori del commercio e può essere rilasciata per utilizzo annuale o per utilizzo stagionale correlato alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
6. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, prioritariamente ad altri produttori agricoli previa comunicazione contenente i dati identificativi dell'impresa, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme statali e regionali previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

Art. 7. Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. Per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche si applica la normativa statale e regionale vigente.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO**Art. 8. Concessione del posteggio: durata e rinuncia.**

1. La durata delle concessioni è di 12 (dodici) anni.
2. In caso di rinuncia alla concessione, almeno sei mesi prima della scadenza il titolare deve inviare al Comune espressa comunicazione, datata e sottoscritta dagli interessati, con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente dal proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.

Art. 9. Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone nella misura e con i criteri stabiliti dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento Comunale "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblica".
2. Le concessioni giornaliere nel caso di posteggi temporaneamente liberi assegnati ai precari sono soggette al pagamento del canone nella misura corrispondente al posteggio assegnato.
3. Le concessioni che prevedono i servizi elettrico e/o idrico-fognario sono soggette anche al pagamento di una specifica tariffa nella misura stabilita dagli uffici comunali competenti.

Art. 10. Revoca e decadenza della concessione del posteggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a tre mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b. per decadenza della concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c. il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.L. 59/2010 e ss.mm.ii.
2. La concessione è revocata qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro i termini

stabiliti dall'art. 5 comma 1bis della L.R. 10/2001 e ss.mm.ii.

3. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
4. Accertata una delle fattispecie di cui ai commi precedenti, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11. Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone di concessione, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 30 ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 12. Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione, o titolo abilitativo, in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 114/98 i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/98.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

Art. 13. Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri, e di 100 ove possibile. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per il mercato; in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2.20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre 1 metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. La merce:
 - non può essere esposta oltre lo spazio assegnato;
 - deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi;
 - può essere appesa oltre la linea del banco al massimo di mt 0,50 purché la parte più bassa della merce esposta sia ad un'altezza minima di mt 2,00 da terra.

L'organo di polizia locale o l'incaricato del Comune potrà disporre la rimozione della merce, la chiusura temporanea delle tende ed eventualmente dell'intero banco per garantire la necessaria viabilità.

6. Nel momento del transito dei mezzi d'emergenza, sarà obbligatorio per gli operatori far rientrare repentinamente nel perimetro del posteggio assegnato, qualsiasi elemento sporgente ivi compresi i tendalini dei furgoni posti al di sopra dei banchi.
7. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
8. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
9. I posteggi che possono ospitare impianti di cottura installati su automezzi/autonegozzi che utilizzano alimentazione a gas da bombole sono puntualmente indicati nelle planimetrie del mercato. Tali impianti devono essere installati e utilizzati in conformità alla normativa vigente, inoltre, per il personale degli automezzi e dei banchi che utilizzano tali impianti deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza.
10. Per la preparazione dei cibi destinati alla vendita devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE e devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e di manutenzione.
11. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
12. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
13. È vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
14. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 14. Indirizzi generali in materia di orari

1. Per il mercato, i posteggi isolati e le fiere gli orari di esercizio dell'attività, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco ed eventualmente riportati nelle relative schede allegate al Piano. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
2. Il Comune garantisce lo svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi isolati anche qualora

cadano in giornata festiva, con l'obbligo per gli operatori di non lasciare alcun genere di rifiuti derivanti dall'attività svolta. Solo nel caso in cui il giorno di mercato o del commercio nei posteggi isolati coincida con Natale e Capodanno, l'attività viene anticipata alla vigilia.

3. Non è permesso installarsi nel mercato e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Art. 15. Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari su aree pubbliche deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed è soggetta alla vigilanza e al controllo delle autorità sanitarie. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'OMS2002.
2. In particolare:
 - Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la messa in sicurezza di eventuali cavi (ad esempio con l'utilizzo di pedane passacavi) la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
 - L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, deve predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare. L'esercizio dell'attività è subordinata al rispetto delle procedure di cui al regolamento CE n. 852/2004, del D.Lgs. 29/2017 e delle disposizioni regionali (DGRV 3710/2007 come modificata dalla DGRV 394/2020 e s.m.i.).

CAPO IV – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 16. Piano dei mercati – Posteggi isolati di Piazzetta Domenico Baruffato

1. I posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dalla scheda e planimetria, allegate:
 - a. PIAZZETTA DOMENICO BARUFFATO (scheda n. 1, tavola n. A).
2. Nella scheda sono indicati:
 - estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
 - ubicazione e denominazione;
 - il periodo o la frequenza di svolgimento;
 - orari relativi all’inizio e alla fine delle operazioni (le fasce orarie per lo scarico delle merci, l’allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell’area, l’inizio e la fine delle operazioni di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell’art. 14);
 - il numero complessivo dei posteggi;
 - il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - la superficie dell’area interessata dal mercato;
 - l’eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari.
3. Nella planimetria sono indicate la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all’imprenditoria agricola e il percorso per i mezzi d’emergenza. La planimetria è consultabile, durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l’ufficio Segreteria su aree pubbliche e presso il Comando di Polizia municipale.
4. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 17. Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell’amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo Statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia municipale o l’incaricato del Comune. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell’ambito delle proprie competenze, l’Azienda ULSS.

Art. 18. Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio nell'ambito del posteggio isolato è rilasciata dal Comune, contestualmente alla concessione, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di selezioni pubbliche per l'assegnazione dei posteggi.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione del corrispondente posteggio ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione o dei posteggi isolati di nuova istituzione si applicheranno i criteri ed i punteggi stabiliti nello specifico bando.

Art. 19. Graduatorie di mercato e rilevazione delle assenze

1. I competenti uffici del comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, e produttori agricoli, è tenuta e aggiornata annualmente dall'Ufficio Segreteria.
3. La graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, e produttori agricoli, è tenuta e aggiornata annualmente dal Comando di Polizia municipale o dai competenti uffici del comune, in base alle presenze nel mercato.
4. L'incaricato del Comune addetto al controllo del mercato annota settimanalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in un'apposita scheda. Questa viene consegnata in copia all'ufficio competente che provvede a registrare e controllare le eventuali assenze per ciascun assegnatario.
5. Le graduatorie e le schede di rilevazione sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Segreteria, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 20. Posteggi temporaneamente liberi: assegnazione ai precari

1. Il concessionario di posteggio non presente entro le 7:45 non potrà accedere alle operazioni di mercato della giornata e sarà considerato assente. Tale orario potrà essere modificato con ordinanza Sindacale di cui all'art. 14 comma 1.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata dal personale della Polizia Locale o incaricato.
3. Non si computa la presenza in caso di ritardo salvo consentire, ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, di partecipare alla spunta una volta concluso l'elenco dei precari.
4. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo A) o B), di cui

all'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98 o altro titolo previsto dalla normativa vigente che consente loro di esercitare il commercio su area pubblica, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

5. L'assegnazione dei posteggi avviene, per ogni tipologia assegnata per il posteggio che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine in "Graduatoria precari", formata secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
6. Ai sensi del punto 6.5, parte III, all. B della DGR 2113/2015, la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
7. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Art. 21. Modifiche dei mercati esistenti

1. Il potenziamento dei mercati esistenti attraverso l'aumento dei posteggi è disposta dal Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.
2. La soppressione dei mercati esistenti o la soppressione dei singoli posteggi può essere disposta dal Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.
3. In caso di trasferimento, di tutto il mercato o di singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di pubblico interesse devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati. Il trasferimento del mercato è deliberato dal consiglio comunale sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Il responsabile del servizio, su iniziativa del Comune o sulla base di richiesta da parte dell'operatore, per motivi di interesse pubblico, comprovata necessità o cause di forza maggiore, può autorizzare l'ampliamento o la localizzazione di un posteggio, a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione e che tale modifica non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza, l'occupazione dei posteggi riservati ai disabili o intralci il passaggio agli accessi privati esistenti. Tali modifiche, se riguardano una superficie fino al 30% della superficie del posteggio assegnato possono essere assunte dal dirigente comunale competente con l'atto che modifica la concessione.
5. Il riconoscimento regionale è necessario per le sole fattispecie previste dalla L.R. 10/2001, così come modificata dall'art. 11 della Legge Regionale 25 giugno 2021, n. 17.

Art. 22. Migliorie

1. In presenza di posteggi liberi, prima di indire il bando di cui all'art. 18, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, nel rispetto della normativa vigente.
2. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
3. In caso di più richieste per uno stesso posteggio sarà concessa a chi occupa la posizione più alta nella "graduatoria assegnatari", di cui all'art. 19, in caso di parità secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 23. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti con l'ordinanza di cui all'art. 14 comma 2, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. È altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura.
3. Durante la stessa fascia oraria nell'area del mercato possono circolare esclusivamente
 - i mezzi di soccorso o emergenza;
 - i residenti la cui entrata si affaccia nella piazzetta e che dovranno raggiungere la dimora abituale e parcheggiare all'interno della proprietà privata;
 - i mezzi dotati di tesserino disabili o autorizzazione per l'utilizzo del posteggio riservato.
4. Nell'area del mercato, nella fascia oraria stabilita, possono sostare i veicoli in uso agli operatori nei limiti di quanto previsto dai singoli posteggi e a condizione che lo spazio occupato dai veicoli rientri nelle dimensioni del posteggio stesso.

CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 24. Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie (iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone, in occasione di festività, fiere-mercato o sagre) possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, a ditte individuali o società, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Gli spazi adibiti alle autorizzazioni temporanee di cui al comma precedente sono individuati con apposita delibera di Giunta comunale.
3. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S. possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26.6.1998 n. 168.

Art. 25. Festività dei defunti

1. In occasione della Festività dei defunti, potranno essere rilasciate n. 1 autorizzazione temporanea per la vendita di fiori, con validità dal 25 ottobre al 3 novembre:
 - a. Parcheggio riservato al Cimitero di via Callecorta.

CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 26. Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 114/1998, è rilasciata dal responsabile del servizio competente del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 27. Svolgimento dell'attività in forma itinerante: obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non sia espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente, o non sia sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2001, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
2. Le zone vietate al commercio itinerante, ai sensi del precedente comma, sono stabilite all'art. 3.
3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione, o titolo abilitativo, in originale.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

Art. 28. Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti di cui al precedente articolo, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29. Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione. Contestualmente sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

Art. 30. Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune, con provvedimento del dirigente competente, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione dopo aver accertato la fattispecie, contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune emanerà il provvedimento di revoca.
2. La revoca della concessione è disposta nei casi previsti dalla legge statale e regionale, per recidiva nelle infrazioni o violazioni che comportano la sospensione dell'attività di vendita, di cui ai precedenti articoli.

Art. 31. Sanzioni

1. La violazione della normativa statale prevede il pagamento della relativa sanzione e la confisca delle attrezzature e della merce: l'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 114/1998 prevede che chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza il nulla osta e/o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Si precisa che:
 - È considerato esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione l'utilizzo di un'area pubblica diversa da quella indicata nell'autorizzazione o concessione, salvo specifica indicazione della Polizia locale o dell'incaricato del Comune per cause di forza maggiore;
 - L'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio non è considerato "commercio senza autorizzazione", ma è sanzionato quale violazione delle norme comunali in materia di occupazione di suolo pubblico.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 12 e 27 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 13 e 28 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il responsabile del servizio può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b. il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c. la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.

ALLEGATI

- 1) Scheda n. 1 – Posteggi isolati
- 2) Tavola n. A – Planimetria posteggi isolati

ALLEGATO

Scheda n. 1 – Posteggi isolati

Delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2023

- Denominazione: **“Mercato del mercoledì”**
- Ubicazione: **Piazzetta Domenico Baruffato**
- Frequenza di svolgimento: **settimanale**
- Giornata di svolgimento: **mercoledì**
- Orario di svolgimento dell’attività (comprensivo delle operazioni di vendita, montaggio e smontaggio delle attrezzature): **dalle 7.00 – alle 14:00. Le fasce orarie per lo scarico delle merci, l’allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell’area, l’inizio e la fine delle operazioni di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. Lo stesso provvedimento può modificare l’orario di svolgimento dell’attività (posticipando/anticipando gli orari).**
- Numero dei posteggi: **5** di cui:
 - 4 – per la vendita di prodotti alimentari
 - 1 – produttore agricolo
- Superficie complessiva dell’area: **476 mq**
- Tipologie merceologiche dei posteggi:
 - 1 – pane e prodotti da forno
 - 1 – prodotti ittici
 - 1 – ortofrutta
 - 1 – salumi e formaggi
- Effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari: ore 7.45

POSTEGGIO N.	DIMENSIONE		SETTORE MERCEOLOGICO	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA
	L X P	MQ		
1	7,5 X 4	30	ALIMENTARE	prodotti ittici
2	10 X 5,5	55	ALIMENTARE	frutta e verdura
3	7 X 5	35	ALIMENTARE	pane e prodotti da forno
4	7 X 5	35	ALIMENTARE	formaggi e salumi
5	5 X 3,5	17,5	IMPRENDITORE AGRICOLO	

Comune di Monteviale

TAV. A
PLANIMETRIA POSTEGGI ISOLATI DEL MERCOLEDI'

Scala 1:200

AREA MERCATALE
PIAZZETTA DOMENICO BARUFFATO

Posteggi n. 5

LEGENDA



Posteggi mercato



Percorso mezzi d'emergenza



Accesso alla via d'emergenza



- 1** POSTEGGIO
7,5 X 4 m = 30 mq
PRODOTTI ITTICI
- 2** POSTEGGIO
10 X 5,5 m = 55 mq
ORTOFRUTTA
- 3** POSTEGGIO
7 X 5 m = 35 mq
PANE E PRODOTTI DA FORNO
- 4** POSTEGGIO
7 X 5 m = 35 mq
SALUMI E FORMAGGI
- 5** POSTEGGIO
5 X 3,5 m = 17,5 mq
IMPRENDITORE AGRICOLO